

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 502318)

LEGGE REGIONALE 05 maggio 2023, n. 8

Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Modifica all'articolo 25 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale".**

1. Dopo il primo comma dell'articolo 25 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale" come modificata dall'articolo 2 della legge regionale 19 marzo 1985, n. 27 "Modifiche e integrazioni della legge regionale 15 dicembre 1982 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale"" e dall'articolo 22 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 30, "Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali in diversi settori di intervento assunto in coincidenza dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985" è aggiunto il seguente:

"1 bis. Eventuali deroghe al vincolo di destinazione nei confronti dei beni ex Opera Nazionale Pensionati d'Italia (O.N.P.I.) di cui al presente articolo possono essere autorizzate dalla Giunta regionale per comprovati motivi di interesse pubblico e previa valutazione del livello di assistenza sociale presente sul territorio."

Art. 2**Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 3**Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 5 maggio 2023

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifica all'articolo 25 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale".

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 3 - Entrata in vigore.

Dati informativi concernenti la legge regionale 5 maggio 2023, n. 8

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Manuela Lanzarin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 29 marzo 2023, n. 8/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 31 marzo 2023, dove ha acquisito il n. 194 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Quinta Commissione consiliare;
- La Quinta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 20 aprile 2023;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere Tomas Piccinini, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 2 maggio 2023, n. 8.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere Tomas Piccinini, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la proposta in esame è riconducibile alla materia di assistenza sociale, la quale rientra tra le materie assegnate, ai sensi dell'art. 117, comma quarto, della Costituzione, alla potestà legislativa esclusiva delle regioni. L'art. 25, comma 2, della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 “Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale”, trasferisce in proprietà ai Comuni una serie di beni immobili provenienti dalla soppressa Opera Nazionale pensionati d'Italia e trasferiti alla Regione con DPR n. 616/1977. La norma assoggetta tali immobili al vincolo di destinazione a servizi di assistenza sociale. Tra i suddetti beni sono compresi tre fabbricati, ciascuno individuato come “immobile ex Onpi”, rispettivamente di proprietà del Comune di Bassano del Grappa, del Comune di Verona e del Comune di Rovigo.

Con la proposta in esame si intende attribuire alla Giunta regionale la possibilità di autorizzare, in presenza di comprovati motivi di interesse pubblico e previa valutazione del livello di assistenza sociale presente sul territorio, eventuali deroghe al vincolo di destinazione nei confronti dei beni ex O.N.P.I. di cui sopra.

In questo modo si permetterà ai Comuni coinvolti di sfruttare al meglio il proprio patrimonio e, in particolare, gli immobili de quibus, consentendo loro di ampliarne le potenziali destinazioni e, conseguentemente, di individuare le modalità di utilizzo maggiormente idonee a soddisfare le peculiari esigenze del territorio e della popolazione locale. Infatti, il riconoscimento alla Giunta regionale della facoltà di derogare, a determinate condizioni, al vincolo di destinazione de quo, consentirà ai Comuni di orientare la gestione dei fabbricati in considerazione dei continui mutamenti della realtà sociale, dei nuovi bisogni che di volta in volta ne conseguono e dei rispettivi servizi richiesti dal contesto sociale locale, sia che si tratti di servizi di carattere socio-assistenziale, sia che si tratti di servizi di altra natura.

In questo senso, se, da un lato, il presente intervento normativo avrà l'effetto di agevolare i tre comuni coinvolti (Comune di Bassano del Grappa, Comune di Verona e Comune di Rovigo) nell'organizzazione e nella gestione dei servizi di propria competenza, efficientando maggiormente l'utilizzo delle risorse disponibili (patrimonio immobiliare), dall'altro, proprio tale efficientamento comporterà un più alto grado di soddisfacimento delle richieste della popolazione locale, rendendo possibile una maggior aderenza tra la richiesta di soluzioni di servizio da parte dei cittadini e l'offerta delle stesse operata dalle amministrazioni comunali.

La possibilità di derogare al vincolo di destinazione a servizi di assistenza sociale riconosciuta in capo alla Giunta regionale è subordinata all'accertamento della sussistenza di comprovati motivi di interesse pubblico, in presenza dei quali la Giunta può autorizzare la deroga. In questo modo viene comunque garantito un utilizzo degli immobili de quibus rivolto alla pubblica utilità.

Infine, la norma subordina la facoltà di deroga al vincolo di destinazione alla previa valutazione, da parte della Giunta regionale, del livello di assistenza sociale presente sul territorio. Tale presupposto, il quale deve intendersi cumulativo, e non alternativo, al requisito della sussistenza di comprovati motivi di interesse pubblico a giustificazione della deroga, preclude di pregiudicare la regolare erogazione dei servizi assistenziali nel territorio, assicurando una destinazione dell'immobile che, in ogni caso, tenga conto della valutazione dei livelli di assistenza sociale.

La scheda di analisi economico finanziaria redatta dalla competente struttura di Giunta regionale è stata trasmessa in data 04 aprile 2023.

La scheda di inquadramento normativo, predisposta dal Servizio Affari giuridici e legislativi, è pervenuta il 11 aprile 2023.

Il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso parere favorevole in data 17 aprile 2023.

La Prima commissione consiliare ha espresso parere favorevole in data 19 aprile 2023 allegando le note di lettura e ricognizione degli impatti economico finanziari redatte dal Servizio Attività e rapporti istituzionali.

La Quinta commissione consiliare nella seduta del 20 aprile 2023 ha licenziato all'unanimità il progetto di legge in oggetto.

Hanno espresso voto favorevole: il presidente Brescacin (con delega del consigliere Zecchinato) e i consiglieri Michieletto (con delega del consigliere Bisaglia), Vianello (con delega del consigliere Maino) (Zaia Presidente), Cecchetto, Finco, Pan, Rigo (Liga Veneta per Salvini Premier), Bigon, Zottis (Partito Democratico Veneto), Pavanetto, Razzolini (Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni), Venturini (Forza Italia - Berlusconi - Autonomia per il Veneto), Piccinini (Veneta Autonomia), Barbisan (Gruppo Misto) e Baldin (Movimento 5 Stelle).”.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 25 della legge regionale n. 55/1982, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 25 - (Beni immobili degli enti soppressi: destinazione).

I beni immobili sottoelencati, già di proprietà degli enti operanti in materia socio-assistenziale trasferiti alla Regione del Veneto in applicazione dell'art. 117 del dpr 24 luglio 1977, n. 616, sono definitivamente assegnati in proprietà ai comuni nel cui territorio sono ubicati, con il vincolo di destinazione ai servizi di assistenza sociale, secondo le indicazioni dell'art. 6 della presente legge.

1 bis. Eventuali deroghe al vincolo di destinazione nei confronti dei beni ex Opera Nazionale Pensionati d'Italia (O.N.P.I.) di cui al presente articolo possono essere autorizzate dalla Giunta regionale per comprovati motivi di interesse pubblico e previa valutazione del livello di assistenza sociale presente sul territorio.

Le eventuali spese inerenti e conseguenti il trasferimento saranno a carico degli enti destinatari.

Comune di Sedico Fabbricato partita 1045 foglio 40 - pc n. 96 in luogo di « fabbricato partita 105 - fg. 4D - p.c. 96 »;

Comune di Belluno, fabbricato partita 2100 foglio 101 p.c. n. 35;

Comune di Rocca Pietore, fabbricato partita 277 foglio MU n. 387;

Comune di Valdastico, fabbricato partita 160 foglio 9 p.c. n. 476/ 1/ 2;

Comune di Santorso Sez. A - fg. 3 - mappali nn. 1599, 160, 161, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 348, 353, 365, 845, 846, 856, 857, 884, 919, 920, 1048,1049, 1050, 1274 e 1276 in luogo di « fabbricati partita 275 - sez. A - fg. 3 - p.c. 163/2, 846/1, 1049, 1050, 846/ e 1048 »;

Comune di Bassano del Grappa, immobile ex Onpi;

Comune di Verona, immobile ex Onpi;

Comune di Rovigo, immobile ex Onpi.

Saranno trasferiti e assegnati in proprietà al comune di Monselice i sottoelencati beni, già appartenenti all'ente gioventù italiana soppresso con legge 18 dicembre 1975, n. 764:

Comune di Monselice:

Nctr, partita n. 13107, foglio 17 mapp. 145, vigneto 4a ha 4.50.60, r.d. L. 3.717,45, r.a. L. 1.622,16;

mapp. 152, fr ha 0.06.11;

mapp. 157, cava, ha 0.31.97;

mapp. 228, semin. 5a ha 0.05.22, r.d. L. 28,71, r.a. L. 12,01;

mapp. 257, pasces U, ha 0.12.93, r.d. L. 5,43 r.a. L. 0,65;

mapp. 284, pasces U, ha 0.75.95, r.d. L. 31,90 r.a. L. 3,80;

mapp. 334, fu da acc., ha 0.86.07;

Totali: ha 6.68.85, r.d. L. 3.783,49, r.a. L. 1.638,62.

Nceu, partita 528, sez. B, foglio, 2, già intestata alla ditta « Commissariato nazionale gioventù italiana » e ora intestata alla « Regione del Veneto » a seguito della nota di voltura n. 139 del 1977 in adempimento della legge 18 dicembre 1975, n. 764 (soppressione dell'ente « gioventù italiana »):

mapp 256, 334, 368, 369, 370:

- ctg. B/ 1, cl. II	mq 8.364	r.c. L. 10.873
- ctg. B/ 7, cl. I	mq 347	r.c. L. 312
	-----	-----
	mq 8.711	r.c. L. 11.185

Pieve di Alpage (BL)

Fabbricato - colonia montana ex Gioventù italiana - fg. 16 - part. 6 - nel N.C.E;U. B/4;

Codevigo (PD)

Palestra ex Gioventù italiana adibita a cinema - N.C.E.U. part. 114 - fg. 5 - cat. B/4 - part. 702/1 - N.C.T. - sez. B - fg. V mappale 797;

Bagnoli di Sopra (PD)

Fabbricato - casa ex Gioventù italiana - N.C.E.U. - part. 58 - fg. 6 - mappali 286. 287/2, 287/3 e 288;
Piacenza d' Adige (PD)
Fabbricato - sala spettacoli ex Gioventù italiana - N.C.E.U. - fg. 20 - part. 158- mappale 140 - cat. D/3 - N.C.T.R. - fg. 20 - mappale 140 - mq.375;
Montagnana (PD)
Palestra e campo sportivo ex Gioventù italiana - N.C.E.U. - fg. 35 - part. 449 - mappale 309 - mq. 3728 - mc.4171 - N.C.T. - fg. 35- mappali 24 e 254;
Adria (RO)
Terreno ex Gioventù italiana - fg. 43 - mapp. 283 - mq. 2670 (terreno);
Flesso Umbertiano (RO)
Terreno ex Gioventù italiana - N.C.T. - fg. 7- mappale 423 - Ha 0.01.38;
Montebelluna (TV)
Palestra ex Gioventù italiana - sez. N.C.E.U. - sez. F - fg. 1 - mappale 317/sub. 1;
Boscochiesanuova (VR)
Colonia montana ex Gioventù italiana - sez. C - fg. 7 - mappali 26; 93, 138, 146, 147, 131, 132 - fg. 8 - mappale 103 - Ha. 4.92.71
- N.C.E.U. - sez. C - fg. 7 - mappale 131 - cat. B/1 - cl. unica - mc. 3498 - mappale 132 - cat.B/1 - cl. unica - mc. 1001;
Cerea (VR)
Colonia elioterapica ex Gioventù italiana - « Anderlini » - N.C.E.U. - fg. 1 - mappale 121 - cat. B/1;
Tregnago (VR)
Campo sportivo ex Gioventù italiana - sez. A - fg. 10 - mappale 597 - Ha. 1.09.20;
Arcugnano (VI)
Campo sportivo ex Gioventù italiana - part. 177 - N.C.E.U. - fg. 5 - mappale 213 - partita 4229 - N.C.T. - fg. 5 - mappali 170 e 373;
Lusiana (VI)
Colonia montana ex Gioventù italiana - N.C.T. - part. 4267 - fg. B/2 - mappali 711, 713, 643, 368, 337 e 371 - N. C.E.U. - part. 525 - fg. 2 - mappali 369 e 522;
Roana (VI)
Colonia montana ex Gioventù italiana - part. 7377 - fg.60 - mappali 176, 202, 203, 204, 205, 208, 209, 212, 216, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 666, 667, 668, 724, 725, 729, 862, 863, 867, 875, 615 - Ha 6.15.67 - N.C.E.U.- part.357 - fg. 60 - mappali 631, 802, 803, 804 - cat. B/1 - cl. unica - mc.7617;
Rotzo (VI)
Colonia montana ex Gioventù italiana - N.C.T. - part. 3211 - fg. 30 - mappali 159, 160, 161, 16+2, 163, 166, 411 e 448 - Ha 1.74.38
- N.C.E.U. - part. 60 - fg. 30 - mapp. 163 - B/1;
Meolo (VE)
Fabbricato ex Gioventù italiana - N.C.E.U. - part. 124 - fg. 27 - part. 45 - cat. B/5;
Noale (VE)
Fabbricato ex Gioventù italiana - N.C.E.U. - part. 187 - fg. 15 - particelle 144/1 e 144/2 - cat. A/4 - C/6;
Bassano del Grappa (VI)
Terreno incolto ex Gioventù italiana - N.C.T. - part. 1358 - fg. 1 - mappali 191 e 190 - Ha 0.86.88.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione servizi sociali